

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3751 del 06/08/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI e C. con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Pienza n. 100 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Codigoro n. 15. Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attività di produzione elettrodomestici, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto della Provincia di Ferrara n. 6438 del 06.11.2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3831 del 05/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei AGOSTO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 12970/2019/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI & C.** con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Pienza n. 100 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Codigoro n. 15. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di produzione elettrodomestici, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto della Provincia di Ferrara n. 6438 del 06.11.2015.

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda in data 25.03.2019, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota P.G. n. 10347 del 15.04.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/61210 del 16.04.2019, presentata dalla Ditta FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI & C., nella persona di Enrico Vento, in qualità di legale rappresentante della Ditta, con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Pienza n. 100 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Codigoro n. 15, di modifica sostanziale dell'attività di produzione elettrodomestici, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto della Provincia di Ferrara n. 6438 del 06.11.2015;
- CONSIDERATO che la variante in oggetto riguarda la dismissione con rimozione totale dell'impianto di decapaggio, la dismissione di numerose emissioni in atmosfera a seguito dello smantellamento del succitato impianto e del rifacimento del coperto con alienazione dei torrini di ricircolo aria, la dismissione di scarichi idrici derivanti dal decapaggio;
- VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- VISTI
 - * il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - * il D.Lgs 183/2017;
 - * la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - * la L.R. n. 5/06;
 - * la L.R. 21/2012;
 - * la L. 447/95;
 - * la D.G.R. n. 1769/2010 e in particolare l'Allegato 4 "Prescrizioni tecniche per tipo di attività (art. 272, comma 2) – Punto 4.34;
- VISTE le modifiche che il D.Lgs 183/2017 ha apportato al D.Lgs 152/06, e in particolare l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, Elenco di cui alla Parte I, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e nello specifico del punto dd): *"Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*(e non più 3 MW);
- VISTI altresì:
 - * la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - * la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e

integrazioni;

- * la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- * la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6438 del 06.11.2015, adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- VISTA la nota inviata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 13437 del 20.05.2019 (Prot. Arpae n. PG/2019/80090 del 21.05.2019), con cui ha trasmesso: il Nulla Osta del Servizio Ambiente della stessa Unione sulla matrice rumore per il rilascio della modifica dell'A.U.A., in cui si precisa che con la dismissione dell'impianto di decapaggio si configura una situazione migliorativa rispetto a quanto autorizzato con il precedente atto; il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 6342 del 18.04.2019;
- VISTA la nota pervenuta dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/99869 del 25.06.2019, inviata anche all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con cui ha trasmesso integrazioni volontarie riguardanti documenti già allegati all'istanza, ma revisionati (relazione e planimetria emissioni in atmosfera), al fine di eliminare alcuni refusi di scrittura;
- PRESO ATTO che le emissioni dichiarate dismesse risultano le seguenti: E1, E4, E4A, E5, E6, E6A, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E13A, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E27A, E27B, E27C, E28, E39, E39A, E39B, E40A, E41, E43, E44A, E44B, E44C, E45A, E45B, E45C, E47, E48, E50A, E51A, E52, E53, E55, E56, E58, E59A, E61, E61A, E63, E66B, E67, E68A, E69, E70, E71, E72A, E72B, E73, E73A, E75A, E75B, E77A, E77B, E82, E83, E84, E85A, E86, E87A, E88, E105, E106, E108, E109, E110, E111, E113, E118, E119, E122, E138, E141, E142, E143, E149, E150, E151, E152, E157, E159, E160, E161, E162, E163, E164, E165, E166, E167, E168, E169, E170, E171, E172, E174, E175, E176, E177, E178, E179, E180, E181, E183, E184, E185,

E186, E189, E190, E191, E192, E194, E196, E197, E198, E199, E200, E201, E203, E204, E205, E206, E207, E208, E212, E213, E216, E218, E219, E220, E221, E222, E223, E225, E226, E227, E229, E232, E233, E234, E235, E237, E244, E246, E247, E249, E253, E256, E260, E261, E262, E263, E265, E267, E270, E272, E273, E274, E275, E278, E279, E280, E283, E285, E288, E291, E292, E293, E294, E295, E296, E298 ed E299;

- RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- PRESO ATTO che l'emissione **E94**, derivante dalla cappa cucina della mensa, non è soggetta ad autorizzazione in quanto rientra nell'elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Elenco di cui alla Parte I, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e precisamente al punto e): *"Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie"*;
- PRESO ATTO che le emissioni denominate **E124** (Generatore corrente emergenza funzionante a gasolio) ed **E124A** (Motopompa antincendio emergenza funzionante a gasolio), non sono soggette ad autorizzazione in quanto rientrano nell'elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Elenco di cui alla Parte I, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e precisamente al punto bb): *"Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"*;
- PRESO ATTO che le emissioni denominate **E33, E38, E72, E72C, E91, E92, E102, E202, E211, E215, E217, E238, E239, E240, E241, E242, E243, E250, E251, E252, E254, E257, E258, E259, E264, E268, E271, E282, E284, E286** ed **E297**, non sono soggette ad autorizzazione, ai sensi di quanto indicato all'art. 272, comma 5, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto *provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti*;

- PRESO ATTO che le emissioni denominate **E154, E155, E156, E277, E300, E301, E302, E303** ed **E304**, derivanti da impianti di combustione funzionanti a gas metano, risultavano, nella precedente istruttoria, non soggette ad autorizzazione in quanto rientravano nell'elenco degli impianti e delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, Elenco di cui alla Parte I, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e nello specifico al punto dd): *"Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW"*;
- PRESO ATTO dell'inserimento della nuova emissione denominata **E305** – caldaia a gas metano appartamento custode con potenza di 0,024 MW;
- RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6438 del 06.11.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, valutata, per quanto sopra esposto, come **non sostanziale**, in quanto l'intervento proposto comporta un miglioramento delle condizioni ambientali;
- RITENUTO che l'**Allegato "B"** - Particolari vasche reparto decapaggio, all'atto n. 6438 del 06.11.2015, debba essere eliminato;
- DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

- DATO ATTO che con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. **6438 del 06.11.2015**, per la modifica non sostanziale dell'attività di produzione elettrodomestici, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, alla Ditta **FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI & C.**, C.F. e P.IVA n. 01282490364 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Modena (MO), Via Pienza n. 100 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Codigoro n. 15, come di seguito indicato:

A) Il paragrafo A) SCARICHI IDRICI dell'A.U.A. atto n. 6438 del 06.11.2015, viene sostituito dal seguente:

1. L'Allegato "A" - Schema planimetrico scarichi idrici all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata, è sostituito con l'Allegato "A" - Schema planimetrico scarichi idrici al presente atto;
2. L'Allegato "B" - Particolari vasche reparto decapaggio, all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata, è eliminato;
3. Lo scarico autorizzato di acque reflue industriali, costituito da acque produttive, acque reflue domestiche e acque meteoriche in acque superficiali è quello contrassegnato con la lettera **"S"**, ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema planimetrico scarichi idrici;
4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nei pozzetti di campionamento indicati con le lettere **"S1"** ed **"S2"** nella planimetria di cui al precedente punto 3;

5. Per tutto il periodo di attività dello stabilimento devono essere effettuati autocontrolli trimestrali nel pozzetto di campionamento indicato con la lettera “**S1**” dei seguenti parametri:
 - BOD5, COD, Solfati, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Tensioattivi non ionici e Boro;
 - dei parametri della tabella 5, dell'allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06: Cromo totale, Cromo esavalente, Nichel, Piombo, Rame e Zinco;
6. Il campionamento per gli autocontrolli di cui al precedente punto 5., deve essere effettuato tramite campionamento “medio composito” da eseguirsi nell'arco temporale delle tre ore;
7. I referti dei controlli analitici di cui al precedente punto 5., eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un tecnico iscritto all'Albo, devono essere tenuti a disposizione dei competenti Organi di controllo per un periodo di 5 anni;
8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
10. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
12. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) Il paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'A.U.A. atto n. 6438 del 06.11.2015, viene sostituito dal seguente:

1. L'Allegato "C" - Pianta con punti emissione in atmosfera, all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata è sostituito con l'Allegato "B" - Planimetria delle emissioni rimanenti che proseguono l'attività senza modifiche, al presente atto;
2. L'Allegato "D" - Punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata è sostituito con l'Allegato "C" - Punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, al presente atto;
3. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** – Pianta con punti emissione in atmosfera e denominate **E31, E32, E34, E42, E44, E49, E50, E59, E60, E62, E62A, E76, E99, E100, E104, E112, E125, E210, E224, E269 ed E276**;
4. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E31 SPRUZZATURA BIANCO	E32 SPRUZZATURA BASE COLORE	E34 SPRUZZATURA BORDAT. COLORE
Portata (Nm ³ /h)	13.000	13.000	6.700
Durata (h/giorno)	10	10	10
Altezza minima (m)	8,90	7,00	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	CICLONE	CICLONE	CICLONE

EMISSIONI	E42 SPRUZZATURA RINF. MANUALE	E44 SEZIONE MULINI MANIPOL. MAN. SACCHI	E49 SPRUZZATURA RECUPERO
Portata (Nm ³ /h)	11.000	1.000	12.500
Durata (h/giorno)	12	1	12
Altezza minima (m)	9,40	8,70	10,70

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	FILTRO METALLICO A	---	CICLONE

	RETE		
--	------	--	--

EMISSIONI	E50 SPRUZZATURA RINF. MANUALE	E59 CATENA AUTOPULENTE	E60 ESSICCAZIONE AUTOPULENTE
Portata (Nm ³ /h)	11.000	11.000	6.000
Durata (h/giorno)	12	4	8
Altezza minima (m)	10,20	8,90	9,30

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	50
NOx (espressi come NO ₂)	---	---	500
SOx (espressi come SO ₂)	---	---	1.700
Sistema di abbattimento	FILTRO METALLICO A RETE	FILTRO METALLICO A RETE	---

EMISSIONI	E62 SPRUZZATURA	E62A ESSICCAZIONE BIANCO	E76 SMALTERIA COTTURA FORNO
Portata (Nm ³ /h)	7.650	700	10.700
Durata (h/giorno)	2	8	12
Altezza minima (m)	9,40	8,50	8,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	50	5
NOx (espressi come NO ₂)	---	500	---
SOx (espressi come SO ₂)	---	1.700	---
Fluoro	---	---	5
Piombo	---	---	0,50
Sistema di abbattimento	FILTRO METALLICO A RETE	---	---

EMISSIONI	E210 SPRUZZATURA PRE-RINF BASE BRASILE	E224 SMALTERIA CATENA AUTOPULENTE	E276 SMALTERIA COTTURA FORNO NBP BIANCO
Portata (Nm ³ /h)	11.000	11.000	4.000
Durata (h/giorno)	2	2	9
Altezza minima (m)	9,00	9,00	9,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	5
F	---	---	5
Pb	---	---	0,50
Sistema di abbattimento	FILTRO METALLICO A RETE	---	---

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle **Emissioni E31, E32, E34, E42, E44, E49, E50, E59, E60, E62, E62A, E76, E210, E224 e E276** con **frequenza almeno annuale**.

- Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- Per le **Emissioni E99, E100, E104, E112, E125 ed E269**, derivanti dalle attività di **SALDATURA**, che rientrano nell'elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m. (Elenco di cui alla Parte II, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.) e precisamente al punto hh): "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*", la Ditta deve rispettare le prescrizioni previste al punto 4.29, dell'Allegato alla D.G.R. E-R n. 1769/2010, che si riporta di seguito.

4.29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche

a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1) SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali 10 mg/Nm³

2) BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 100 mg/Nm³

3) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e

convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali 10 mg/Nm³

4) Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

5) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

6) **Entro 30 giorni dal rilascio del presente atto** da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, **deve essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle**

operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati di tale autocontrollo, devono essere trasmessi alla Provincia, all'Agenzia per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) Sezione Provinciale di Ferrara- Servizio Territoriale e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

7. Per le emissioni denominate **E154** (generatore di calore a metano con potenza di 0,1465 Mwt), **E155** (generatore di calore a metano con potenza di 0,028 Mwt), **E156** (caldaia a metano con potenza di 0,042 Mwt), **E277** (generatore di calore a metano con potenza di 0,252 Mwt), **E300** (caldaia a metano con potenza di 0,581 Mwt), **E301** (caldaia a metano con potenza di 0,581 Mwt), **E302** (caldaia a metano con potenza di 0,581 Mwt), **E303** (caldaia a metano con potenza di 0,024 Mwt), **E304** (caldaia a metano con potenza di 0,580 Mwt), **E305** (caldaia a metano con potenza di 0,024 Mwt), devono essere rispettati i limiti previsti dalla D.G.R. n. 1769/2010, punto 4.34 *"Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 Mwt, ai sensi dell'art. 272, 152/06 a 2 ed art. 281, comma 4, del D.Lgs* ":

Inquinante	Limite di concentrazione (mg/Nm ³)	Tenore di ossigeno di riferimento
Polveri totali	5	3%
Ossidi di azoto	150	
Ossidi di zolfo	35	
Monossido di carbonio	100	

8. **Entro il 01.01.2030** i camini di emissione citati al precedente punto 7. devono essere dotati di presa campione, secondo quanto indicato al successivo punto 13.;
9. Eventuali problematiche riguardanti la realizzazione di quanto prescritto al precedente punto 8., dovranno essere comunicate ad Arpae **entro il 31.12.2027**;
10. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI, alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle

emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

Per quanto qui disposto, **il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. **6438** del **06.11.2015**, **alla quale va unito come parte integrante**, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto dell' Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6438/2015 e del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione, all'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento Sanità Pubblica e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DELL'A.U.A. IN VIGORE.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.